



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE REGIONALE DEI VIGILI PER IL FUOCO PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

AI SENSI DEL D.M. 2/9/2021

REGOLAMENTO DIREZIONE REGIONALE VVF FVG

(GdL nota DIR-FVG prot. n. 15894 del 06/10/2022)

REGOLAMENTO DIREZIONE REGIONALE VVF FVG PER CORSI DI FORMAZIONE PER GLI ASPIRANTI FORMATORI

Il lavoro svolto si è orientato, da una parte, alla miglior comprensione ed alla risoluzione delle istanze di carattere amministrativo, dall'altra, all'approfondimento degli aspetti didattici, con particolare riferimento a contenuti e modalità di erogazione dei moduli formativi, sia teorici che pratici, ed alle modalità di svolgimento delle prove di accertamento dell'idoneità.

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

- D.L. 1/10/1996, n. 512
- D.Lgs. 9/04/2008, n. 81
- D.Lgs.8/03/2006, n. 139
- D.M. 3/8/2015
- D.M. 2/9/2021
- Circolare DCPREV prot. 15472 del 19/10/2021
- Circolare DCPREV prot. 7827 del 31/05/2022
- Nota ministeriale DCRISFIN prot. n. 10806 del 21/03/2023.

2. L'ORGANIZZAZIONE DEI CORSI - GENERALITÀ

La Direzione regionale FVG organizza i corsi di formazione per i formatori degli addetti antincendio individua i docenti e nomina un responsabile tecnico incaricato dell'organizzazione del corso e del raccordo tra i docenti, scelti tra il personale Vigile del fuoco.

Nel caso in cui il corso si svolga presso una sede diversa da quelle del CNVVF, si dovrà assicurare l'organizzazione logistica del corso predisponendo una idonea struttura, nonché il necessario materiale di supporto per le lezioni teoriche e/o pratiche.

Il richiedente deve provvedere, in ogni caso, alla copertura assicurativa di ciascun discente per quanto attiene i possibili infortuni durante l'attività formativa, sollevando l'Amministrazione VV.F. da ogni responsabilità. A tal riguardo dovrà essere presentata specifica dichiarazione da parte del richiedente (Allegato 4).

Al fine di garantire un agevole espletamento dei corsi è consigliabile un numero di discenti non superiore a 30 unità per le lezioni teoriche ed a 10 unità per quelle pratiche.

Ciascun corso sarà articolato pertanto su più moduli formativi, teorici e pratici, eventualmente organizzando più sessioni pratiche per ogni corso per rispettare il numero massimo di discenti indicato.

Secondo quanto indicato al comma 3 del punto 5.2 dell'allegato V al decreto, il corso di tipo C costituisce un segmento formativo specifico per gli aspiranti docenti della parte pratica e pertanto, ai fini dell'abilitazione di tipo C, non è consentita la frequenza parziale dei corsi di tipo A e B, tuttavia è consentito che possa seguire il modulo integrale.

Ai sensi dell'art. 6, commi 2 e 3, del decreto, l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'art. 16 comma 4 del decreto legislativo 8 marzo 2006 n. 139 costituisce requisito per svolgere la formazione teorica agli addetti antincendio; per ottenere l'abilitazione alla formazione teorica e pratica i professionisti antincendio iscritti nei suddetti elenchi devono frequentare il solo modulo 10, al quale sarà limitata anche la prova di esame.

3. ASPETTI AMMINISTRATIVI

Un'attenzione particolare è stata posta per le valutazioni sotto l'aspetto amministrativo, definendo le modalità di corresponsione degli importi dovuti da parte dei discenti.

Posto che presso la Direzione Regionale non sono aperte posizioni contabili relative alle attività di Formazione esterna, si procederà utilizzando i canali già attivi presso i Comandi, in modo particolare per l'attività di formazione e di accertamento per gli addetti antincendio.

Gli interessati inoltrano, pertanto, formale richiesta scritta alla Direzione regionale FVG per la partecipazione ad un corso di formazione.

Le istanze, corredate della quietanza del versamento effettuato a favore della Tesoreria provinciale dello Stato sulla base delle tariffe previste dal DM 14 marzo 2012, devono indicare il tipo di corso di formazione richiesto (A, B o C)¹.

A differenza di quanto accade con i Corsi rivolti agli aspiranti addetti antincendio, nel caso dei corsi di formazione dei formatori, il relativo costo non è, usualmente, sostenuto da un unico organizzatore, ma viene corrisposto, separatamente, dai singoli discenti, ovvero, da diversi gruppi di discenti.

Risulta necessario, calcolare il costo pro capite, risultando, pertanto, variabile non solo in base al numero dei discenti, ma anche alla modalità didattica.

Quindi, il costo cambierà se svolto in formazione a distanza o presso sede esterna messa a disposizione dagli stessi discenti o da un gruppo di essi ovvero, presso sede didattica VF, in quanto le tariffe previste dagli attuali regolamenti risultano differenti nei diversi casi.

Si è pertanto confezionata una lettera rivolta ai soggetti interessati alla formazione dei Formatori, con indicazione delle modalità di erogazione dei Corsi stessi, comprensiva dei costi, e trasmessa a tutti i vari stakeholder, composti da Associazioni di categoria, Ordini professionali, etc.

4. ASPETTI DIDATTICI – PARTE TEORICA

I programmi dei corsi di formazione di tipo A, B e C per formatori sono riportati nell'allegato V al D.M. 2/9/2021 e, in particolare, nella tabella 5.1.2, con l'indicazione dei moduli previsti, degli argomenti e della durata di ciascun argomento. Gli argomenti prettamente teorici sono contenuti nei primi 8 moduli (da 1 a 8).

Il materiale didattico (dispense) è stato elaborato singolarmente per ogni tipologia di corso (A, B, C) in forma di ipertesto, individuando, per ciascun argomento oggetto di insegnamento, le fonti e i documenti utili a esplicitarlo in maniera esaustiva.

Il materiale didattico è reso disponibile tramite apertura con browser dei files denominati "Corso di tipo ...". Si prevede, in futuro, la pubblicazione su un'apposita sezione dei siti istituzionali della Direzione Regionale e dei Comandi, anche al fine di consentirne il periodico agevole aggiornamento.

Considerati la vastità degli argomenti trattati, l'evoluzione costante della normativa e la necessità che i contenuti dei corsi siano allineati con gli indirizzi in materia di prevenzione incendi del C.N.VV.F., si è ritenuto di utilizzare direttamente le disposizioni vigenti e, per quanto possibile, documenti elaborati dal C.N.VV.F. stesso. Il materiale didattico predisposto ha pertanto caratteristiche di conformità, modularità ed aggiornabilità.

Inoltre, il materiale didattico di riferimento, così come elaborato, essendo destinato ad un profilo didattico medio-alto, quale è quello del formatore per formatori, non vuole in alcun modo prevaricare la libertà espositiva del docente, ma costituisce la base di conoscenza su cui costruire l'impianto didattico. Allo stesso tempo, essendo gli aspiranti formatori non necessariamente dei professionisti che operano nel settore antincendio, si intende accompagnarli nella materia prevenzione incendi con riferimenti precisi e insindacabili lasciandogli la libertà di trasporli nella maniera ritenuta più efficace nelle proprie lezioni. Le modalità di presentazione dei contenuti saranno stabilite dal docente.

Il materiale didattico di riferimento fornisce puntuali riferimenti agli argomenti da trattare nelle lezioni nel seguente modo:

¹ A tal proposito si richiamano i contenuti della nota ministeriale DCRISFIN prot. n. 10806 del 21/03/2023.

- ogni modulo può assumere un'organizzazione delle lezioni differente in funzione della tipologia di argomenti trattati;
- per ogni lezione dalla descrizione nella tabella 5.1.2 vengono riportati gli argomenti di interesse;
- la lezione viene idealmente e più in generale suddivisa evidenziando dove reperire in maniera puntuale:
 - i principali riferimenti normativi cogenti ed eventualmente la normativa volontaria che trova immediato riferimento nella norma cogente;
 - le definizioni principali di prevenzione incendi specifiche per l'argomento trattato;
 - le finalità delle misure di prevenzione e protezione adottate;
 - i criteri generali di dimensionamento e/o di progettazione;
 - le modalità realizzative e le peculiarità dei sistemi;
 - le esigenze di manutenzione e di controllo periodico;
 - l'analisi di eventuali casi pratici.

Il modulo 9 del corso di formazione per formatori è presente in tutti e 3 i percorsi formativi (teorico, teorico pratico, pratico) e rappresenta un elemento di congiunzione tra la parte meramente teorica e quella applicativa.

Nell'ambito del modulo è prevista l'esposizione dei contenuti principali riguardanti la gestione delle emergenze, oltre ad una parte applicativa che, a discrezione del docente, potrà avere uno spazio più o meno ampio nell'ambito della trattazione.

Infatti oltre alla parte di sperimentazione vera e propria, a cui è necessario dedicare integralmente le 4 ore previste, nell'ambito delle 4 ore teoriche il docente potrà decidere di ampliare maggiormente la parte esemplificativa, eventualmente integrando gli esempi proposti con altri in suo possesso, ferma restando la necessità di illustrare agli aspiranti formatori i concetti fondamentali della pianificazione di emergenza e del ruolo degli addetti nel piano di emergenza, richiamandone i fondamenti (es.: D.Lgs. 81/2008, D.M. 2/9/2021, D.M. 3/9/2021, Capitolo S.5 D.M. 3/8/2015).

I docenti dei primi 9 moduli potranno essere individuati tra il personale dirigente del ruolo operativo, del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, del ruolo dei direttivi aggiunti e del ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative e del ruolo degli ispettori antincendi.

In relazione alla definizione degli aspetti didattici, è emersa l'esigenza di condividere il più possibile le attività didattiche fra i diversi colleghi della Regione, e, contemporaneamente, di standardizzare l'attività formativa.

Tutto ciò al fine di costruire del materiale didattico, da confezionare a carico dal singolo relatore di ciascun modulo, in prima istanza, per poi metterlo a disposizione della Direzione Regionale, così come peraltro indicato anche nelle linee guida pubblicate dalla DCPST.

Dunque, tenendo sempre presenti i contenuti descritti nell'Allegato V al DM 2/9/2021 e nelle Linee guida emanate successivamente, si sono predisposti dei modelli tipo per i supporti didattici, in modo tale da costituire i diversi moduli formativi con una struttura didattica comune.

Si è, inoltre, proposto alla Direzione di svolgere una rapida indagine fra i colleghi dei diversi Comandi, allo scopo di raccogliere le eventuali disponibilità allo svolgimento dei diversi moduli.

Al fine di consentire il miglioramento dell'offerta didattica fornita, tanto più in tale fase iniziale, al termine di ciascuna lezione, ogni docente, somministrerà ai discenti un test di gradimento.

5. ASPETTI DIDATTICI – PARTE PRATICA

I discenti del Modulo 10 (per corsi di tipo A e C) al termine della formazione, devono conoscere, saper utilizzare, e saper insegnare l'utilizzo, relativamente a ciascuna tipologia di presidio antincendio previsto.

I docenti del modulo 10 dovranno essere individuati tra il personale appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto coadiuvati da operatori appartenenti al ruolo dei vigili del fuoco.

Di seguito sono riportati gli argomenti che devono essere obbligatoriamente trattati nell'ambito del modulo 10.

ESTINTORI

La formazione sugli estintori deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo;
- prove pratiche di utilizzo;
- prove pratiche di insegnamento all'utilizzo.

Gli aspiranti formatori dovranno apprendere le caratteristiche di tutti i tipi di estintori nonché delle relative modalità di utilizzo.

A tale proposito si sottolinea che:

- gli estintori a base d'acqua e gli estintori a polvere (con bassa pressione di esercizio) hanno modalità di utilizzo analoghe;

- gli estintori a CO₂ hanno un utilizzo residuale nelle attività civili ed industriali, essendo in generale idonei per lo spegnimento di fuochi di classe B; inoltre detti dispositivi, quando utilizzati per scopi formativi, sono soggetti a ripetuti utilizzi con frequenze di scariche e ricariche molto elevate e ad un'usura sicuramente riferibile più ad una attrezzatura di lavoro che ad un presidio antincendio;

- il fornitore² dovrà garantire l'idoneità degli estintori forniti a fini addestrativi, in particolare con puntuali informazioni sugli anni di vita degli estintori (che non dovranno essere superiori alla vita utile dell'estintore), sulla conformità al prototipo omologato, sulla presenza della marcatura CE per gli estintori ricadenti nell'ambito di applicazione della direttiva PED, e sulla regolarità dei controlli e delle manutenzioni effettuati durante la vita dell'estintore:

- gli incaricati alla formazione effettueranno i necessari controlli visivi di integrità di tutti i componenti, dei corretti accoppiamenti, del valore della pressione (se l'estintore è dotato di indicatore di pressione) e della presenza del sigillo sul dispositivo di sicurezza della valvola di azionamento.

Le prove pratiche con estintori dovranno essere svolte con l'obiettivo di far acquisire agli aspiranti formatori, oltre che un'adequata conoscenza sull'utilizzo di tali presidi antincendio.

Nell'ambito delle prove pratiche saranno previste prove di spegnimento su appositi focolari predisposti allo scopo, anche con l'utilizzo di simulacri, privilegiando per lo spegnimento l'impiego di estintori a base d'acqua.

Lo svolgimento delle prove pratiche, sia in fase di formazione che in fase di esame, sarà consentito esclusivamente a persone opportunamente protette in base alla valutazione del rischio a cui sono esposte, nel rispetto delle seguenti indicazioni minime:

• tutti i partecipanti alle prove pratiche dovranno indossare casco, protezione degli occhi (visiera o occhiali specifici), guanti da lavoro (conformi almeno UNI EN 388) e calzature antinfortunistiche, portati dall'aspirante formatore;

• nei casi in cui siano previste prove pratiche su focolari di incendio deve essere garantita la sicurezza degli operatori nei confronti del rischio termico, attraverso opportune procedure, misure tecniche e obbligo di utilizzo di DPI specifici³.

RETI IDRANTI

Anche la formazione sulle reti idranti deve essere articolata in 3 momenti:

- illustrazione di caratteristiche e modalità di utilizzo
- prove pratiche di utilizzo
- prove pratiche di insegnamento all'utilizzo

² Nel caso in cui la parte pratica si svolge presso strutture VV.F., tale adempimento sarà assolto dalla Direzione regionale FVG

³ Vedi nota 1

L'illustrazione deve consolidare, attraverso la visione di una rete e dei suoi componenti, l'apprendimento già svolto nel modulo teorico, e le prove pratiche devono essere svolte almeno sui seguenti elementi:

- idrante soprasuolo
- idrante sottosuolo
- tubazione UNI 70 (con erogazione acqua)
- idrante a cassetta UNI 45 (con erogazione acqua)
- naspo (con erogazione acqua)

La presentazione e l'utilizzo dei componenti delle reti idranti potranno avvenire su attrezzature presenti nelle sedi di formazione, ovvero, in particolare presso le sedi VF, attraverso specifiche dotazioni predisposte a scopo didattico, permanentemente allacciate ad una alimentazione idrica o da alimentare con mezzi VF. Di seguito, a titolo esemplificativo, si riportano le specifiche e l'immagine di un dispositivo realizzato a scopo didattico.



ESEMPIO DI RETE IDRANTI PER USO DIDATTICO
Attacco di mandata per autopompa VF
Idrante soprasuolo con due uscite UNI70
Idrante sottosuolo UNI70
Idrante a cassetta UNI45
Naspo
Dispositivi per l'utilizzo degli idranti UNI 70 (collo d'oca, chiavi per apertura)
Corredo (manichetta e lancia UNI70) in cassetta
Tubazioni in acciaio inox DN 80/DN 50, raccordi, riduttore di pressione, misuratore di pressione, valvola di scarico

ATTREZZATURE DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Nel programma della formazione pratica è stata inserita anche una parte dedicata alle attrezzature di protezione individuale, riguardante solo l'illustrazione dei possibili dispositivi di protezione per le vie

respiratorie. Relativamente a tali attrezzature non sono previsti addestramenti specifici, in riferimento anche alle previsioni dell'art. 77 comma 5 del D.Lgs. 81/2008.

Sono state, inoltre, approfondite anche le modalità di svolgimento della parte pratica dei Corsi, per la quale si è proposto di definire, almeno inizialmente, un'unica area esercitativa VF comune per l'intera regione. In tale fase il Comando interessato è quello di Udine, che occupa una posizione baricentrica nella regione. Presso il Comando è stata pianificata la realizzazione di una area esercitativa ove sarà possibile svolgere la didattica nelle forme previste dal Decreto e dalle Linee guida.

Il modulo formativo pratico è stato pensato ricorrendo a due diverse "isole" didattiche:

Isola ESTINTORI: rivolta alla conoscenza e all'impiego degli estintori portatili e carrellati e delle attrezzature portatili in genere;

Isola IDRANTI: destinata alla conoscenza ed all'impiego dei sistemi fissi di estinzione, quali naspi e reti idranti. Sono stati creati due sottogruppi per lo svolgimento in parallelo delle diverse attività.

Al fine di consentire il miglioramento dell'offerta didattica fornita, tanto più in tale fase iniziale, al termine di ciascuna lezione, ogni docente, somministrerà ai discenti un test di gradimento.

6. ASPETTI DIDATTICI – PARTE ACCERTAMENTO FINALE

a) Commissioni d'esame

La commissione incaricata dell'abilitazione degli aspiranti formatori è nominata con provvedimento della Direzione regionale FVG, ed è presieduta dal Direttore regionale⁴, ed è composta da:

- un dirigente superiore o un primo dirigente del ruolo operativo o, in caso di indisponibilità di personale dirigente, da una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative;
- una unità appartenente al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative o al ruolo dei direttivi aggiunti o al ruolo dei direttivi speciali che espletano funzioni operative o al ruolo degli ispettori antincendi;
- una unità appartenente al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto;
- un segretario appartenente ai ruoli tecnico-professionali del Corpo nazionale.

b) Prove d'esame

L'abilitazione dei formatori a seguito della frequenza del corso di formazione avviene tramite una prova scritta (test a risposta multipla), una prova orale, e una prova pratica, qualora prevista, secondo le modalità riportate al punto 5.4 dell'allegato V al D.M. 2 settembre 2021.

Viste le finalità del Corso, la prova orale potrà prevedere lo svolgimento di una brevissima lezione, scelta dal candidato fra una terna di temi assegnatagli, da mantenere in una durata massima di cinque minuti.

7. ATTESTAZIONE DEI REQUISITI DEI FORMATORI DEGLI ADDETTI ANTINCENDIO

A seguito del superamento dell'esame di abilitazione la Direzione regionale FVG rilascerà l'attestato di abilitazione alla formazione teorico-pratica, teorica o pratica, ai soggetti che hanno svolto il corso e superato l'esame.

Per i formatori in possesso dei requisiti previsti:

- dall'art. 6 comma 2 lettere a) e d)
- dall'art. 6 comma 3 lettere a), c) e d)
- dall'art. 6 comma 4
- dall'art. 6 comma 5 lettere a) e c)

⁴ In caso di indisponibilità del Direttore, le funzioni di presidente possono essere attribuite ad un dirigente superiore o da un primo dirigente del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative

il possesso ed il mantenimento dei requisiti richiesti sarà di volta in volta documentato dal docente al datore di lavoro presso cui deve svolgere il corso per addetti antincendio. Resta inteso che i docenti in possesso dei suddetti requisiti sono obbligati ad esibire la relativa documentazione di attestazione in caso di richieste da parte degli organi di vigilanza, tra cui rientra il C.N.VV.F..

8. AGGIORNAMENTO DEI FORMATORI

Per l'aggiornamento dei formatori si rimanda a quanto specificato al punto 5.5. dell'allegato V al decreto.